

DECISIONE (UE) 2019/1990 DEL CONSIGLIO**del 28 novembre 2019****relativa alla delega al direttore dell'ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali della Commissione europea di determinati poteri di ordinatore per il pagamento delle retribuzioni e del pagamento delle spese di missione e delle spese di viaggio autorizzate**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 66, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2019/792 del Consiglio ⁽²⁾, il Consiglio ha affidato all'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea l'esercizio di alcuni poteri conferiti dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽³⁾ all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del personale del Segretariato generale del Consiglio (SGC), in relazione alla gestione dei diritti pecuniari individuali.
- (2) L'SGC ha firmato un accordo a livello di servizi con il PMO per la gestione dei diritti pecuniari individuali del personale e dei titolari di alte cariche dell'SGC.
- (3) La decisione 2003/522/CE della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, consente al PMO di esercitare le sue funzioni su richiesta e per conto di un altro organo istituito dai trattati o in base ad essi. Conformemente all'accordo a livello di servizi tra il PMO e l'SGC, quest'ultimo può chiedere al PMO di convalidare e autorizzare il pagamento delle retribuzioni al personale e ai titolari di alte cariche dell'SGC, come anche il pagamento delle spese di missione e delle spese di viaggio autorizzate. Tenuto conto dei vantaggi che ciò comporterà in termini di risparmi sui costi e di efficienza, è opportuno delegare al direttore del PMO pertinenti poteri di ordinatore a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Al direttore dell'ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea sono delegati poteri di ordinatore per la convalida e l'autorizzazione del pagamento al personale e ai titolari di alte cariche delle retribuzioni nonché delle spese di missione e delle spese di viaggio autorizzate ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE) 2019/792.

Tali pagamenti sono imputati agli articoli e alle voci seguenti della sezione II del bilancio generale dell'Unione europea intitolata "Consiglio europeo e Consiglio":

- il capitolo 10, tranne le sottovoci 1004-02 e 1004-05;
- il capitolo 11;
- la voce 1200, tranne la sottovoce 1200-36;
- l'articolo 133;
- la voce 2201.

⁽¹⁾ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/792 del Consiglio del 13 maggio 2019 che affida alla Commissione europea - Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) - l'esercizio di taluni poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (GU L 129 del 17.5.2019, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ Decisione 2003/522/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, che istituisce l'ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (GU L 183 del 22.7.2003, pag. 30).

La delega di cui al primo comma comprende anche i poteri necessari a elaborare uno stato di previsione , nonché a stabilire e ad autorizzare le entrate collegate alle spese di cui al secondo comma.

2. La delega di cui al primo comma del paragrafo 1 del presente articolo non si applica nei casi in cui il PMO rinunci, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2019/792, all'esercizio dei poteri ad esso delegati dal Consiglio a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Segretariato generale del Consiglio di una lettera che confermi l'accettazione da parte del PMO dei poteri delegati a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, o all'atto dell'esercizio da parte del PMO di tali poteri delegati, se anteriore.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

T. HARAKKA
